

ISSN 0391-187X

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

MICROPERMANENTI, « ACCERTAMENTO STRUMENTALE » ED EMERSIONE DELL'INTERESSE DEGLI ASSICURATI NEL PANORAMA COSTITUZIONALE

di Giampaolo Miotto



GIUFFRÈ EDITORE

35 SINISTRI STRADALI, MICROPERMANENTI, ACCERTAMENTI STRUMENTALI E LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

CORTE COST., 26 NOVEMBRE 2015, N. 242 (ORD.) - PRES. CRISCUOLO - RED. MORELLI

Circolazione stradale - Sinistro stradale - Lesioni di lieve entità - Danno biologico - Accertamenti strumentali - Risarcibilità - Questioni di legittimità costituzionale - Infondatezza.

(COD. ASS. ART. 139; COST. ARTT. 2, 3, 24 E 32)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, considerato che la sentenza n. 235/2014 ha già, per un verso, escluso che la «necessità» del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1/2012, come convertito dalla l. n. 27/2012, può quindi, essere anche solo «visivamente» accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria) ed ha, per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno «permanente» alle microlesioni di che trattasi.

[In senso conforme Corte cost., 16 ottobre 2014, n. 235]

FATTO E DIRITTO - Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile per risarcimento di danno da lesioni di lieve entità derivante da incidente stradale, l'adito Giudice di pace di Reggio Emilia, premessane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, nella parte in cui le così introdotte due nuove disposizioni, rispettivamente, stabiliscono (la prima) che «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente» e (la seconda) che «Il danno alla persona per lesioni di lieve entità [...] è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione»;

che il *vulnus* agli evocati parametri costituzionali è specificamente riferito dal rimettente ai soli «piccoli danni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici strumentali, bensì solo di un giudizio medico di plausibilità ed attendibilità, senza possibilità [...] di una conferma strumentale» ed è motivato in ragione della vanificazione «di fatto» della correlativa risarcibilità, che discenderebbe dalla normativa impugnata; che è intervenuto in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, con la recente sentenza n. 235/2014, questa Corte ha già, per un verso, escluso che la «necessità» del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1/2012, come convertito dalla l. n. 27/2012, può quindi, essere anche solo «visivamente», appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad

una corretta metodologia sanitaria) ed ha, per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno « permanente » alle microlesioni di che trattasi;

che, in relazione a tale seconda tipologia di danno, la limitazione imposta al correlativo accertamento (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) è stata, infatti, già ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, « in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo *ex lege* al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi »;

che — alla stregua di tali considerazioni, delle quali non poteva tener conto l'ordinanza di rimessione adottata nel giudizio *a quo*, emessa prima della richiamata sentenza n. 235/2014 — la questione in esame è, pertanto, manifestamente infondata. (*Omissis*).

MICROPERMANENTI, «ACCERTAMENTO STRUMENTALE» ED EMERSIONE DELL'INTERESSE DEGLI ASSICURATI NEL PANORAMA COSTITUZIONALE

di **Giampaolo Miotto** – *Avvocato in Treviso*

L'ordinanza n. 242/2015, come la precedente sentenza n. 35/2014 della Corte costituzionale, interpreta la novella dell'art. 139 cod. ass. ritenendo che ai fini della risarcibilità del «danno permanente» da lesioni di lieve entità sia ora indispensabile anche il loro accertamento strumentale. La Consulta ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma così interpretata, affermando che essa realizza un ragionevole bilanciamento tra l'interesse particolare del danneggiato e quello generale e sociale degli assicurati per la r.c. auto. Tale condivisibile decisione mette finalmente in luce, distinguendolo chiaramente da quello delle imprese di assicurazione, quell'interesse di rilievo costituzionale degli assicurati per la r.c. auto che era stato sino ad oggi trascurato.

The court order n. 242/2015, as the previous judgement n. 35/2014 made by Constitutional Court, interprets the amendment of the art. n. 139 of the private insurance rules, considering that in order to obtain compensation for "permanent damages" from major infringements an instrumental verification is now also required. The Constitutional Court considers it overtly groundless to challenge the legitimacy of the law interpreted in that sense, declaring that the law realizes a reasonable balance between the specific interest of the injured and the general and social interests of the insured for the third-party car insurance. That shared decision, finally, sheds light on that constitutional interest — that is clearly different from that of the company insurance — of the insured for the third-party car insurance that had been ignored until now.

Sommario 1. Il duplice significato delle recenti decisioni della Corte costituzionale sulle disposizioni che disciplinano i «danni di lieve entità» in ambito r.c. auto. — 2. Interpretazione dell'art. 139, comma 2, cod. ass., e valenza dell'«accertamento strumentale delle lesioni». — 3. Aspetti e significato del «giudizio di bilanciamento» nella giurisprudenza della Corte costituzionale. — 4. Il giudizio della Consulta sul «bilanciamento» degli interessi confliggenti in materia di accertamento dei «danni di lieve entità» causati dalla circolazione stradale. — 5. Le critiche di una parte della dottrina alla sentenza n. 235/2014. — 6. Il fenomeno assicurativo e l'interesse degli assicurati. — 7. Il «sistema» dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto e l'interesse degli assicurati. — 8. Gli interessi in conflitto nel «sistema» della r.c. auto: solo danneggiati vs assicuratori o anche danneggiato vs assicurati?

1. IL DUPLICE SIGNIFICATO DELLE RECENTI DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I «DANNI DI LIEVE ENTITÀ» IN AMBITO R.C. AUTO

Con l'ordinanza annotata, la Corte costituzionale ha confermato un principio che già aveva

enunciato in un *obiter dictum* della sua sentenza n. 235/2014⁽¹⁾, assumendolo a *ratio decidendi* della riaffermata legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 209/2005, introdotto dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, e dell'art. 32, comma 3-quater, del medesimo decreto.

Il Giudice delle leggi, questa volta, era chiamato a giudicare della legittimità costituzionale di tali disposizioni, in relazione al disposto degli artt. 3, 24 e 32 Cost., quanto ai « *piccoli danni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici strumentali, bensì solo di un giudizio medico di plausibilità ed attendibilità, senza possibilità [...] di una conferma strumentale* », relativamente ai quali « *il vulnus agli evocati parametri costituzionali* » veniva motivato dal remittente « *in ragione della vanificazione « di fatto » della correlativa risarcibilità, che discenderebbe dalla normativa impugnata* ».

La manifesta infondatezza della q.l.c. così sollevata è stata argomentata dalla Corte, pressoché integralmente, con un rinvio alla motivazione della sua precedente sentenza n. 235/2014, ragion per cui l'esegesi dei principi giuridici da essa enunciati deve necessariamente fondarsi su una lettura integrata della motivazione di entrambe le decisioni.

I risultati che se ne ricavano sono importanti per due ragioni.

Per un verso l'ordito motivazionale delle due decisioni rappresenta un'interpretazione quanto mai chiara ed autorevole dei commi 3-ter e 3-quater precitati, che disciplinano il risarcimento del danno da « *micropermanenti* » in ambito r.c. auto, la cui infelice formulazione aveva dato adito a letture di segno opposto.

Sotto un altro profilo si può senz'altro ritenere che queste due decisioni abbiano scritto una pagina davvero storica nella quasi cinquantennale esistenza dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto nel nostro Paese e, più in generale, nell'importante dinamica evolutiva che il tipo contrattuale del contratto di assicurazione ha conosciuto nel nostro ordinamento⁽²⁾.

La Corte ha, infatti, definitivamente consacrato la rilevanza costituzionale di quello che ha definito l'interesse « *generale e sociale degli assicurati* », facendo emergere dal limbo in cui era confinato quello che è invece indubbiamente un protagonista di primaria importanza nell'intera vicenda dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto (e non solo), vale a dire la « *massa degli assicurati* ».

Prima di trattare questo aspetto è comunque necessario soffermarsi sul significato che la Corte ha attribuito alle disposizioni sottoposte al suo vaglio.

2. INTERPRETAZIONE DELL'ART. 139, COMMA 2, COD. ASS., E VALENZA DELL'« ACCERTAMENTO STRUMENTALE DELLE LESIONI »

Sotto questo profilo, con riguardo alle c.d. micropermanenti, le due decisioni citate hanno distinto il « *danno permanente* » da quello « *temporaneo* », affermando che i commi 3-ter e 3-quater del citato art. 32 disciplinano in modo sostanzialmente diverso « *l'accertamento in concreto* » del diritto al risarcimento del danno.

⁽¹⁾ Corte cost., 16 ottobre 2014, n. 235, in questa *Rivista*, 2014, 1826, con note di SCOGNAMIGLIO e di ZIVIZ.

⁽²⁾ In proposito si vedano, in termini generali, sull'« *evoluzione interna alla disciplina dei tipi codificati* » di contratto: ROPPO, *Introduzione*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, diretto da Visintini, *I singoli contratti*, Padova, 2009, 2; DE NOVA, *Il contratto: dal contratto atipico al contratto alieno*, Padova, 2011, 169. Con specifico riguardo ai contratti di assicurazione, si veda: LANDINI, *Il contratto di assicurazione: profili generali*, in ROPPO (a cura di), *Trattato dei contratti*, Milano, 2014, V, 406.

Secondo la Consulta le due disposizioni anzidette non incidono sulla «consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione», e quindi sulla risarcibilità del danno, ma diversificano il regime della prova necessaria a questo fine ⁽³⁾.

Quanto al «danno permanente», il comma 3-ter (che ha integrato il disposto del comma 2 dell'art. 139) prescrive «la necessità di un "accertamento clinico strumentale" (di un referto di diagnostica, cioè, per immagini)», mentre per il «danno temporaneo» il comma 3-quater prevede «la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale».

È proprio questa interpretazione delle predette disposizioni che il Giudice di pace di Reggio Emilia aveva prospettato nell'ordinanza di rimessione, dubitando della sua compatibilità col dettato costituzionale, ciò che la Corte ha invece negato.

L'interpretazione accolta dal Giudice delle leggi, e ritenuta costituzionalmente legittima, per le ragioni che si illustreranno, a ben guardare, è persino ovvia.

Infatti, sul piano letterale il contenuto del comma 3-ter (e cioè dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 139) è inequivocabile.

La disposizione da un lato si riferisce esclusivamente al «danno biologico permanente» e dall'altro, ai fini della sua «risarcibilità», esige un «accertamento clinico strumentale obiettivo».

L'assenza di qualsiasi preposizione disgiuntiva in quest'ultima espressione, fra le parole «clinico strumentale obiettivo», evidenzia che queste non sono fra loro alternative.

L'anzidetta espressione deve quindi necessariamente interpretarsi nel senso che l'accertamento richiesto deve essere cumulativamente clinico, strumentale ed obiettivo.

In altre parole, la sussistenza della «lesione» deve essere accertata sia mediante l'osservazione clinica del danneggiato, sia con l'esame obiettivo della sua persona, sia per mezzo di un accertamento strumentale (che normalmente sarà un esame di «diagnostica per immagini», così come ha affermato la Corte): qualora difetti uno di tali riscontri, la «lesione» non potrà ritenersi accertata ai fini del danno da invalidità permanente e quindi quest'ultimo non potrà essere risarcito.

Pertanto l'«accertamento strumentale» della «lesione» è indispensabile ai fini della prova del «danno permanente» e, (solo) conseguentemente, della sua risarcibilità.

Che questa sia la corretta interpretazione letterale del comma 3-ter trova conferma proprio contrapponendone la formulazione con quella del comma 3-quater, laddove invece il legislatore ha impiegato una disgiuntiva a proposito del «riscontro medico legale» ivi menzionato, che deve far risultare «visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione».

In quest'altro caso, quindi, l'accertamento strumentale si pone in alternativa a quello «visivo», per cui sarà sufficiente l'uno o l'altro ⁽⁴⁾.

La Corte costituzionale riferisce, poi, questa seconda disposizione al (solo) «danno da

⁽³⁾ In proposito si veda: BARLETTA, *Micropermanenti e delimitazione del risarcimento dopo la pronuncia della consulta n. 235/2014: regime transitorio e non solo*, in www.ridare.it, 17 novembre 2014.

⁽⁴⁾ È davvero singolare che l'interpretazione letterale delle due disposizioni citate sia stata pressoché trascurata dalla dottrina giuriscivilista, mentre è stata colta con chiarezza in medicina legale: «...appare significativo evidenziare che nel testo di legge... l'estensore non ha utilizzato, fra i tre aggettivi, ma nemmeno congiunzioni (ad es.: e, o, e/o) né trattini, lasciando quindi intendere che l'accertamento debba avere tutti e tre i requisiti... Più complessa è l'interpretazione del 3-quater... In questo caso dunque i requisiti che deve avere il riscontro delle lesioni sono solo due, peraltro proposti con la congiunzione "o", ad indicare il fatto che l'uno può essere

invalidità temporanea», senza indicare il percorso interpretativo attraverso il quale è pervenuta a questo risultato.

A tal fine, tuttavia, inducono tanto l'interpretazione sistematica delle due disposizioni anzidette, quanto quella teleologica⁽⁵⁾, come ha riconosciuto larga parte della dottrina⁽⁶⁾, conformemente all'orientamento già espresso dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private⁽⁷⁾, per cui l'adesione della Corte a questa opzione esegetica non rappresenta certo una sorpresa.

Il fatto che l'ordinanza n. 242/2015 abbia ritenuto giustificata la limitazione del diritto alla prova del «*danno permanente*» stabilita dal legislatore, laddove questi ne ha imposto l'«*accertamento strumentale*», perché diversamente il riscontro di quest'ultimo «*sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfattizzati*» è invece rivelatore di una delle ragioni per cui la Corte ha ritenuto la legittimità costituzionale delle suddette disposizioni.

Il pensiero della Consulta, al riguardo, è inequivocabile: continuare ad affidare l'accertamento dei danni permanenti alla sola valutazione medico-legale significherebbe perpetuare quel riconoscimento di «*postumi invalidanti inesistenti o enfattizzati*» talmente notorio e diffuso nella prassi giudiziaria da aver indotto il legislatore ad arginarlo proprio con le disposizioni di cui si discute⁽⁸⁾.

Come si vedrà, tale riferimento alla vicenda delle «micropermanenti» nell'ambito del

alternativo all'altro, ovvero che è sufficiente uno soltanto dei due...» (RONCHI-MASTROBERTO-GENOVESE, *Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente*, Milano, 2015, 49).

⁽⁵⁾ In proposito mi si perdonerà se rinvio, per mera brevità, alle argomentazioni ed ai riferimenti dottrinali indicati in MIOTTO, *Micropermanenti ed accertamento strumentale dei postumi*, in questa Rivista, 2014, 1995 ss.

⁽⁶⁾ MARTINI, *Stop ai risarcimenti per il "colpo di frusta" se manca l'accertamento "strumentale"*, in *Guida dir.*, 9 maggio 2012; PARTISANI, *La risarcibilità delle micropermanenti, dopo la legge 24 marzo 2012, n. 27: il primato dell'accertamento clinico strumentale obiettivo*, in *Resp. civ.*, 2012, 932; PIRRUCCHIO, *La prova delle invalidità c.d. micro-permanenti (dopo il decreto "cresci-Italia")*, in CENDON (a cura di), *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, Torino, 2014, I, 96; POSITANO, *Legge n. 27 del 24 marzo 2012, Interpretazione della norma, ambito di applicazione sostanziale e temporale e profili di costituzionalità*, in *www.paolonest.it*.

⁽⁷⁾ Così, infatti, si legge nella circolare in data 19 aprile 2012 del «servizio tutela del consumatore» dell'Istituto: «L'Autorità rileva l'esigenza di fornire al mercato un chiarimento, considerato che le due norme presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano contenere profili contraddittori. Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il risarcimento del danno biologico "permanente" nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di "accertamento clinico strumentale obiettivo", il comma 3-quater ammette il risarcimento (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un riscontro medico legale da cui risulti "visivamente" o "strumentalmente" accertata l'esistenza della lesione.

Ad avviso di questa Autorità, dalla lettura combinata e sistematica delle due disposizioni è possibile ricostruire il seguente quadro.

La prima disposizione, che integra il comma 2 dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, riferendosi espressamente al danno biologico permanente e, nulla dicendo sul danno biologico temporaneo, consente, pur in assenza di accertamento clinico strumentale obiettivo, il risarcimento di quest'ultimo.

La seconda, con valenza più generale, non è espressamente riferita ad alcuna tipologia di danno biologico (temporaneo o permanente) e consente di accertare la lesione sia visivamente che strumentalmente.

La lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico permanente — cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione — per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all'evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente.

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che un evento lesivo può dar luogo ad un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente a un danno biologico permanente...».

⁽⁸⁾ Del resto, che questa sia la inequivocabile finalità della norma è stato ben compreso non solo dalla dottrina giuridica, ma anche da quella medico-legale: «*Orbene, ciò che appare del tutto chiaro, e bene si comprende nella*

«sistema» dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto non è per nulla casuale o improprio, ma pertiene alla valutazione della «ragionevolezza» delle norme esaminate, rispondente a quella «razionalità pratica»⁽⁹⁾, intesa come attenzione «agli effetti delle leggi, ai dati della realtà e alle caratteristiche della singolo caso»⁽¹⁰⁾, che da tempo è una componente dei giudizi di «bilanciamento» effettuati dalla Consulta quando le norme sottoposte al suo esame implicano un conflitto fra diritti, interessi, valori di rilevanza costituzionale.

3. ASPETTI E SIGNIFICATO DEL «GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO» NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Per comprendere appieno il significato storico delle due summenzionate decisioni della Consulta è necessario collocarle nel quadro della più recente giurisprudenza costituzionale e soprattutto chiarire il significato che, in questo scenario, hanno assunto il criterio della «ragionevolezza» e la teoria del «bilanciamento dei diritti».

La premessa fondamentale di questo discorso è rappresentata dalla presa d'atto della natura «pluralista» della nostra Costituzione⁽¹¹⁾, strutturata su un complesso ordito di diritti fondamentali e di interessi costituzionalmente tutelati, nessuno dei quali tuttavia «è protetto in termini assoluti»⁽¹²⁾, e cioè in modo tale da imporre aprioristicamente il sacrificio dagli altri laddove in concreto si manifesti un conflitto fra di essi.

Come la stessa Consulta ha affermato già nella sua prima sentenza «il concetto di limite è insito nel concetto di diritto», per cui «nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche debbono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile»⁽¹³⁾.

norma, è proprio la ratio ("l'intenzione del legislatore") che si identifica nella volontà di arginare richieste risarcitorie (soprattutto in alcune aree geografiche del Paese) per lesioni di lieve entità del tipo "colpo di frusta", all'origine delle quali si sono non infrequentemente registrate vere e proprie truffe o ingiustificate amplificazioni speculative» (RONCHI-MASTROBERTO-GENOVESE, Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente, cit., 47).

⁽⁹⁾ Corte cost., 31 maggio 1996, n. 172, in *Giust. civ.*, 1996, I, 2480. È a partire da questa decisione che la Consulta ha affermato la necessità di valutare la «violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di razionalità» non solo «nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione», ma pure «nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza», così contrapponendo alla razionalità «formale» quella «pratica» e sottolineando che non già solo la prima, ma pure la seconda deve ispirare il giudizio di costituzionalità delle leggi.

⁽¹⁰⁾ CATARBA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Romazo13.pdf, 8.

⁽¹¹⁾ «La generazione che ha scritto la costituzione italiana, legata all'esperienza precedente, spesso si confessava delusa del proprio lavoro, che appariva a molti privo della invidiabile "coerenza" dello Statuto albertino. Ma questa è proprio la caratteristica necessaria delle costituzioni moderne. In esse sono stati riposti valori, interessi, programmi dichiarati in termini assoluti, contrapposti gli uni agli altri, senza la possibilità di fissare già il punto della loro mediazione. La conciliazione è rinviata a decisioni future e la costituzione resta come open texture. Non è perciò la quantità e la generalità dei principi nella tessitura del testo quello che distingue la costituzione (moderna) dalle leggi, quanto piuttosto il fatto che tali principi vengono enunciati come "assoluti" e non già "bilanciati"» (BIN, *La costituzione tra testo e applicazione*, in *Ars interpretandi*, 2009, 111). Per un'interessante sintesi dell'evoluzione pluralistica del nostro ordinamento si veda GENTILI, *Il diritto come discorso*, Milano, 2013, 104.

⁽¹²⁾ CATARBA, *op. cit.*, 10.

⁽¹³⁾ Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1, in www.giurcost.org/decisioni/1956/0001s-56.html; ed in *Giur. cost.*, 1956, I, 1.

Persino i «diritti fondamentali», dunque, si limitano reciprocamente, dando vita ad un «sistema» di tutele costituzionali sempre in equilibrio, ma in costante evoluzione⁽¹⁴⁾.

Logico corollario di questo postulato è quello per cui i diritti fondamentali ed interessi direttamente protetti dalla Costituzione non sono ordinati gerarchicamente, ma hanno tutti pari dignità⁽¹⁵⁾.

Proprio la coesistenza di questa pluralità di diritti e di interessi pariordinati che, negli ambiti di reciproca interferenza, si limitano vicendevolmente per un verso implica la possibilità che singole disposizioni di legge suscitino un conflitto fra alcuni di essi e d'altro canto contiene in sé il germe del criterio da adottare per risolvere tali conflitti, che è appunto quello di permettere il parziale sacrificio di uno dei diritti o interessi in gioco, laddove questo appaia «ragionevole» alla luce di un giudizio diretto ad verificarne il «bilanciamento» in rapporto alla situazione concreta nella quale la norma sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale è destinata ad operare⁽¹⁶⁾.

Quanto al primo aspetto non sono davvero pochi, e di scarsa importanza, i casi in cui la Consulta si è trovata a valutare conflitti tra diritti o interessi di eguale rilevanza costituzionale che la legge ordinaria aveva risolto in modo tale da comprimerne uno per garantire l'altro.

Al punto che il «bilanciamento» è divenuto il «pane quotidiano» della Consulta, per usare un'espressione coniata da Gustavo Zagrebelsky.

Si pensi, per fare un esempio recente ed assai noto, alle disposizioni legislative assunte per consentire la prosecuzione dell'attività delle acciaierie dell'ILVA, che hanno regolato un drammatico conflitto tra diritto alla salute e all'ambiente da un lato e diritto al lavoro ed al libero esercizio delle attività economiche dall'altro, conflitto che la Consulta ha risolto sulla base di una valutazione di ragionevolezza ed impiegando la tecnica del bilanciamento.

La motivazione di quella decisione⁽¹⁷⁾ è di per sé sola eloquente a questo riguardo.

«La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed

⁽¹⁴⁾ «Ogni diritto, anche il più alto, nasce limitato e va inteso e apprezzato nel fascio complessivo degli altri diritti o diritti altrui» (BIN, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in LA TORRE-SPADARO (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002, 59 ss.).

⁽¹⁵⁾ «Nella giurisprudenza costituzionale italiana, il giudizio di bilanciamento dei diritti è conosciuto e praticato da molto tempo, come strumento indispensabile per l'attuazione di una Costituzione pluralista, che accoglie una concezione "dignitaria" dei diritti, che si distingue — per usare un linguaggio noto nel diritto comparato — da quella "libertaria", per il fatto che i diritti fondamentali non son mai affermati in termini assoluti, ma fanno parte di un tessuto costituzionale complesso in cui altri diritti e altri interessi e beni costituzionalmente protetti possono legittimamente limitarne la portata. Nella Costituzione italiana ogni diritto è predicato assieme al suo limite e, in questo ambito, il bilanciamento è una tecnica interpretativa e argomentativa che consente il necessario ragionevole temperamento di una pluralità di interessi costituzionalmente concorrenti» (CATARBA, *op. cit.*, 8).

⁽¹⁶⁾ «Si prenda il classico caso dell'aborto. La Corte costituzionale, nella sua nota sentenza, ci dice quale sia il significato dell'art. 32 (diritto alla salute), quando si trovi in conflitto con l'art. 2 (che garantisce — afferma la Corte — la "situazione giuridica del concepito") in relazione alla protezione del diritto alla salute della madre messo in pericolo dalla tutela del diritto alla vita del concepito. Fissa un punto fermo, in termini di limiti costituzionali alla scelta discrezionale del legislatore: innanzitutto individua gli interessi rilevanti in gioco e la loro rispettiva base costituzionale, e poi fissa la "regola di prevalenza" (per usare l'espressione di Alexy). Questo significa "concretizzare" la costituzione in relazione al caso particolare» (BIN, *La costituzione tra testo e applicazione*, cit.). In proposito si veda anche: BIN, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, cit.

⁽¹⁷⁾ Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in *Foro it.*, 2014, 2, 441; e in *Giur. cost.*, 2013, 1424, con note di SERENO, BIN, PULITANO e ONIDA.

il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre « sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro » (sentenza n. 264/2012 ⁽¹⁸⁾). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona... La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato — dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo — secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale ».

Ne consegue che al legislatore è consentita la compressione di un diritto o interesse costituzionalmente protetto in favore di un altro di pari dignità, nell'ambito di una tutela « sistemica e non frazionata di tutti i diritti e i principi coinvolti » ⁽¹⁹⁾, quando essa risponda al criterio della « ragionevolezza », intesa, come s'è visto, come « razionalità pratica », e cioè come riferita alla concreta « situazione » che la norma ordinaria è diretta a disciplinare.

Si badi che, ai fini del « bilanciamento » fra valori costituzionali così attuato dalla legge ordinaria, affinché il « decremento di tutela di un diritto fondamentale » possa reputarsi « ragionevole », a questo deve obbligatoriamente corrispondere uno specularmente « incremento di tutela di altro interesse di pari rango » ⁽²⁰⁾: ove questo non si verifichi, il « decremento » disposto dal legislatore non potrebbe infatti reputarsi « ragionevole » e perciò costituzionalmente legittimo ⁽²¹⁾.

Il « bilanciamento » di cui si discute ha quindi come essenziale presupposto che il fatto che al diritto o all'interesse la cui tutela viene depotenziata dalla legge si giustapponga un diritto o un interesse anch'esso costituzionalmente protetto, la cui tutela venga correlativamente incrementata dalla medesima disposizione di legge.

Come si vedrà poi, è stata proprio questa peculiare caratteristica del giudizio di « bilanciamento » ad aver fatto emergere quello della massa degli assicurati come interesse di rilievo costituzionale da comparare con quello dei danneggiati, ai fini della valutazione che la Corte costituzionale ha compiuto a proposito delle q.l.c. dell'art. 139, comma 2, cod. ass., per gli aspetti esaminati dalla sentenza n. 235/2014 e dall'ordinanza n. 242/2015.

E non è affatto casuale che tale giudizio, nel caso in esame, abbia assunto a proprio presupposto la finalità perseguita dal legislatore nel dettare la norma scrutinata in rapporto

⁽¹⁸⁾ Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264, in *Giust. civ.*, 2013, 1, 26; in *Foro it.*, 2013, 1, 22, con note di ROMBOLI e AMOROSO; e in *Giur. cost.*, 2012, 4216, con note di BILANCIA, CAPONI e PINELLI.

⁽¹⁹⁾ Corte cost., 11 febbraio 2015, n. 10, in *Giur. it.*, 2015, 1324, con note di MARCHESSELLI, PINARDI e SCAGLIARINI; Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202, in *Giur. cost.*, 2013, 2820, con nota di SIRIANNI.

⁽²⁰⁾ Corte cost., 20 giugno 2013, n. 143, in *Giur. cost.*, 2013, 2164, con note di RUOTOLO e FIORENTIN.

⁽²¹⁾ « Se, sul piano degli effetti, una normativa che sacrifica un diritto fondamentale non produce benefici ad altri interessi, essa è perciò stessa non-bilanciata e perciò irragionevole » (CATARBA, *op. cit.*, 11).

al complessivo «*sistema... di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata*», in relazione alle sue peculiari caratteristiche, quali i «*fini solidaristici*» cui si ispira il concorso delle «*compagnie assicuratrici*» (ma, in realtà, dei loro assicurati, sui quali gravano i relativi premi) «*al Fondo di garanzia per le vittime della strada*», l'obbligatorietà stessa di tale garanzia assicurativa, da cui sorge l'interesse «*generale e sociale degli assicurati*» al contenimento dei premi a tal fine dovuti, la «*discrezionalità eccessiva*» di un accertamento dei «*danni permanenti*» affidata al solo riscontro clinico delle «*lesioni*», implicante il «*rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati*», con i conseguenti riflessi sui premi anzidetti.

Questo sillogismo valutativo rappresenta, infatti, un tipico esempio del controllo di «*ragionevolezza*» che la Consulta è ormai solita esercitare ai fini del «*bilanciamento*» di cui si discute e che, per sua natura, è aperto all'«*impatto*» che sulla ragione «*esplica il caso, il fatto, il dato di realtà e di esperienza viva*»⁽²²⁾.

Nella giurisprudenza costituzionale questo controllo «*nel senso di razionalità pratica*», riferito quindi alla situazione concreta sulla quale la norma esaminata è destinata ad operare, si contrappone a quello «*di razionalità formale*», attinente al «*principio logico di non contraddizione*» e si aggiunge a questo, quale parametro di costituzionalità della legge ordinaria⁽²³⁾.

Affrancatosi da ogni riferimento al principio di eguaglianza dettato dall'art. 3 Cost., esso è divenuto ormai un «*canone generale*» del giudizio di costituzionalità⁽²⁴⁾ che «*tiene conto delle conseguenze e degli effetti delle leggi*» e «*funge da reagente sulla regola sottoposta*» all'esame della Consulta, «*illuminandone il significato e permettendo, perciò, alla Corte di valutarne la conformità ai principi costituzionali e di ricomporre i contrasti*»⁽²⁵⁾.

Proprio perché il giudizio di «*ragionevolezza*» è lo strumento per mezzo del quale la Corte confronta gli effetti pratici delle norme esaminate sulla realtà sociale in cui si attua il conflitto dei diritti e degli interessi in gioco, essa «*insiste sull'impossibilità di fissare una volta per tutte un rapporto gerarchicamente predeterminato tra gli elementi in gioco ed esige un bilanciamento dinamico, in concreto, non astrattamente prestabilito... idoneo ad abbracciare tanto le circostanze specifiche sulla singola situazione da cui origina il caso,*

⁽²²⁾ CATARBA, *op. cit.*, 17. In proposito si veda anche: MENGONI, *Il diritto costituzionale come diritto per principi*, in *Ars interpretandi*, 1996, I, 98.

⁽²³⁾ Corte cost., n. 172/1996, *cit.*; Corte cost., 18 giugno 2015, n. 113, in *www.ilcaso.it*, 2015.

⁽²⁴⁾ «*La ragionevolezza è il canone di valutazione proprio del giudizio di costituzionalità. La Corte stessa ha definito la ragionevolezza "razionalità pratica" (sentenza n. 172 del 1996), potendosi intendere con ciò un uso della ragione che si avvicina al "senso comune" per moderare la discrezionalità del legislatore. Le difficoltà che emergono quando si guarda al canone di ragionevolezza risiedono fondamentalmente nel fatto che il giudizio di conformità/diformità nell'ambito del giudizio costituzionale è effettuato in relazione a valori e principi, ovvero ad enunciati con un contenuto normativo di un livello di generalità molto alto e, dunque, potenzialmente aperti a molteplici e varie realizzazioni. Questo fa sì che nel giudizio di costituzionalità non sia possibile applicare una logica razionale, meccanica e meramente deduttiva, attraverso la quale risolvere in modo netto e incontrovertibile il raffronto tra la legge e il parametro costituzionale. Al contrario, si tratta di applicare una logica aperta e flessibile, in cui i valori e i principi assunti a parametro, di volta in volta, si definiscono e si riempiono di contenuti, collocandosi in un ordine relazionale sempre diverso» (MARIA FIERRO, *La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee*, Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese, Roma, 25-26 ottobre 2013, 7).*

⁽²⁵⁾ CATARBA, *op. cit.*, 18.

quanto gli effetti della legge sull'intera realtà sociale e le possibili conseguenze della decisione sul sistema giuridico» ⁽²⁶⁾.

Dev'essere anche precisato che, ai fini dell'anzidetto «bilanciamento», la Corte costituzionale considera non già solo i «diritti costituzionalmente protetti», ma anche «*meri interessi soggettivi o oggettivi, purché costituzionalmente rilevanti*», per cui «*i confini materiali del bilanciamento sono stati notevolmente estesi fino a ricomprendersi quasi tutti gli interessi emergenti dall'esperienza sociale*» ⁽²⁷⁾.

Si tratta di «interessi» che non sempre appartengono al patrimonio del singolo (interessi soggettivi), ma anzi sovente consistono in posizioni soggettive condivise da una collettività di individui che rivestono una natura pubblicistica.

Anche questi beni giuridici di natura collettiva possono assumere rilievo costituzionale e divenire quindi comparabili con i diritti di rango costituzionale ai fini del bilanciamento.

Al riguardo occorre riflettere sulla peculiarità del giudizio di legittimità costituzionale.

In esso, infatti, neppure per ciò che attiene ai «diritti fondamentali» viene in rilievo «*un conflitto diretto tra diritti individuali nell'ambito di una singola controversia*», ma la Consulta «*è chiamata a valutare una norma di composizione del conflitto già stabilita dal legislatore con effetti erga omnes: pertanto nei giudizi di costituzionalità il conflitto tra diritti individuali è di regola un conflitto indiretto*», finalizzato a valutare «*gli effetti della legge sull'intera realtà sociale*» ⁽²⁸⁾ e, dunque, non sempre ad effettuare una comparazione tra diritti in senso proprio, bensì, sempre più di frequente, tra interessi di rilevanza costituzionale diffusi nel tessuto sociale.

Queste brevi note, lungi dall'aver ricostruito la complessità e la profondità dello scenario in cui la Corte costituzionale opera il giudizio di «bilanciamento», saranno forse servite a far comprendere come tale valutazione da un lato trovi origine dal conflitto tra diritti ed interessi che possiedono una pari «dignità» sotto il profilo della gerarchia delle norme immanente all'ordinamento costituzionale e dall'altro si ponga sempre in un'ottica «sistemica» e «non frazionata» di tali diritti ed interessi, diretta cioè a comporre quel genere di contrasti in termini di «*necessaria "concordanza pratica" di principi e diritti confliggenti in astratto*» ⁽²⁹⁾.

4. IL GIUDIZIO DELLA CONSULTA SUL «BILANCIAMENTO» DEGLI INTERESSI CONFLIGGENTI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEI «DANNI DI LIEVE ENTITÀ» CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Nel caso che qui interessa tale «concordanza pratica» era già stata valutata, in termini generali, dalla sentenza n. 235/2014, cui l'ordinanza in esame rinvia per giustificare il «bilanciamento» effettuato relativamente alla specifica problematica dei «*piccoli danni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici strumentali, bensì solo di un giudizio medico di plausibilità ed attendibilità*».

La Corte individua gli interessi di rilievo costituzionale in gioco, quello «*risarcitorio particolare del danneggiato*» e quello «*generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi*», stabilendo la «ragionevolezza» del

⁽²⁶⁾ CATARBA, *op. cit.*, 18.

⁽²⁷⁾ MORRONE, voce *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enc. dir.*, Annali, II, 2, 187.

⁽²⁸⁾ CATARBA, *op. cit.*, 18.

⁽²⁹⁾ CATARBA, *op. cit.*, 18.

decremento della tutela del primo previsto dalla norma di legge sottoposta al suo esame in relazione all'incremento di quest'ultimo che quella stessa norma assicura prescrivendo l'obbligatorietà dell'«accertamento strumentale» delle lesioni di lieve entità ai fini della risarcibilità del «danno permanente».

Più precisamente, la tutela dell'interesse dei danneggiati, in tal modo, viene indebolita per effetto dell'aggravamento dell'onere della prova posto a loro carico, per la quale è indispensabile l'accertamento strumentale (oltre a quello clinico ed obiettivo) della lesione, per accrescere la tutela degli assicurati per la r.c. auto ai fini anzidetti.

Tutt'altro che fuor d'opera è il richiamo al precedente costituito dalla sentenza n. 132/1985⁽³⁰⁾ effettuato, a questo proposito, dalla citata sentenza n. 242/2014.

In quell'occasione la q.l.c. della «*previsione di limiti alla responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone*»⁽³¹⁾ (in relazione al disposto degli artt. 2, 32 e 3 Cost.) aveva offerto alla Corte l'occasione di chiarire come non si configuri affatto un'«*ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore*».

Come si è visto, nel panorama di una visione «sistemica e non frazionata» dei diritti e degli interessi tutelati dalla Costituzione (in quanto reciprocamente «limitati») e della composizione dei loro conflitti in termini di «bilanciamento», da tempo radicata nella nostra giurisprudenza costituzionale, tale postulato risulta non solo giustificato, ma persino ovvio.

È interessante notare come, in questa cornice, la sentenza n. 132/1985 avesse collocato alcune precisazioni che paiono quanto mai attuali.

Essa infatti aveva affermato che «*l'aver comunque sancito un limite alla responsabilità del vettore non basta ad integrare la prospettata ipotesi di illegittimità costituzionale, sebbene importi una deroga al principio del risarcimento integrale del danno*».

La limitazione del diritto al risarcimento del danno, dunque, di per sé sola, non implicava l'illegittimità costituzionale delle disposizioni allora esaminate dalla Corte (così come quella, *mutatis mutandis*, di quelle di cui oggi si discute), dovendosi infatti vagliare se tale sacrificio potesse reputarsi «ragionevole», e cioè giustificato «*dallo stesso sistema normativo in cui essa si colloca, nel senso che la denunciata disciplina... riesca a comporre gli interessi del vettore con un sistema di ristoro del danno non lesivo della norma costituzionale di raffronto*».

La Corte, a questo proposito, ha precisato che «*deve trattarsi di una soluzione normativa atta ad assicurare l'equilibrato componimento degli interessi in gioco*», prospettando quella che si presenta come una soluzione davvero esemplare di «bilanciamento» di contrapposti interessi di valenza costituzionale.

Per rispondere al canone della «ragionevolezza», infatti, la soluzione normativa in concreto adottata deve da un lato assicurare l'incremento di un interesse di pari rilievo costituzionale, che in quel caso la Corte identificò nell'«*iniziativa economica connessa con il traffico aereo*», il cui sviluppo «*riveste indubbia e crescente utilità sociale, ed è anch'essa costitu-*

⁽³⁰⁾ Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132, in questa *Rivista*, 1985, 537.

⁽³¹⁾ Tali limiti erano previsti dall'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, resi rispettivamente esecutivi in Italia con le leggi 19 maggio 1932, n. 841, e 3 dicembre 1962, n. 1832.

zionalmente protetta» (dall'art. 41 Cost.), e dall'altro evitare di incidere il «nucleo essenziale» del confliggente interesse del danneggiato all'integrale risarcimento del danno, in quel caso prevedendo «*adeguate garanzie di certezza od adeguatezza del ristoro del danno*».

Trasponendo tali parametri al diverso caso rappresentato, nell'ambito del «sistema» dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto, dal disposto dell'art. 139 cod. ass., la Consulta ha anzitutto (opportunamente) rammentato che persino «*i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea*», in quanto «fondamentali», ma anch'essi «limitati» dagli altri diritti ed interessi di pari dignità, non si sottraggono «*al bilanciamento*», nell'ottica della suddetta «*valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinate*» dalla Corte stessa.

Per essere più espliciti, la Corte ricorda che quello all'«integrale» risarcimento del danno non è un diritto «assoluto», né può ritenersi gerarchicamente sovraordinato agli altri diritti ed interessi di rilievo costituzionale con i quali può entrare in conflitto per effetto di quanto disposto dalla legge ordinaria.

Risulta perciò consequenziale l'assunto fatto proprio dalla sentenza n. 235/2014, per cui in questi casi «*il controllo costituzionale... va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto ed intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata*».

Benché tale principio, in quel caso, fosse riferito al «*meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico*» di lieve entità previsto dall'art. 139, esso può essere riproposto pari pari per l'anzidetta necessità dell'«accertamento strumentale» delle lesioni, di cui s'è occupata l'ordinanza n. 242/2015.

Tant'è che quest'ultima ha testualmente richiamato proprio la motivazione della sentenza n. 235/2014.

Si badi, poi, che questa decisione, coerentemente con i caratteri propri del canone della «ragionevolezza» che si sono dianzi descritti, non aveva fissato la propria attenzione (in modo «frazionato») sulle limitazioni del diritto all'integrale risarcimento del danno derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 139, ma aveva esteso la propria analisi ad una valutazione «sistemica» della normativa in materia di r.c. auto obbligatoria, ampliandola da un lato all'interesse delle «*vicende umane e sociali*» regolate dalla norma sottoposta al suo esame ⁽³²⁾ e dall'altro «*sugli effetti generali della decisione*» che essa era chiamata ad assumere ⁽³³⁾.

È ai connotati normativi dell'intero «*sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata*», infatti, che le due decisioni da ultimo citate si riferiscono per motivare, seppure sinteticamente (com'è tutt'altro che infrequente nella giurisprudenza costituzionale), l'esito positivo del «*vaglio di ragionevolezza*» delle norme che prevedono da un lato il menzionato sistema tabellare e dall'altro l'obbligatorietà dell'«accertamento strumentale».

Per un verso la certezza del risarcimento derivante dall'obbligatorietà stessa del predetto sistema e dall'istituzione di un Fondo destinato a risarcire pure coloro che siano stati danneggiati da veicoli la cui circolazione non sia stata assicurata o non siano stati identificati sono tali da rendere certo ed effettivo il risarcimento di tutti i danni derivanti dal fenomeno circolatorio, mentre per altro verso, ed è questa la grande novità delle decisioni

⁽³²⁾ CATARBA, *op. cit.*, 16.

⁽³³⁾ CATARBA, *op. cit.*, 19.

in esame, l'interesse particolare del singolo danneggiato deve essere contemperato con quello «*generale e sociale*» della massa degli assicurati che, con i loro premi, alimentano l'inteso sistema, permettendone il complessivo funzionamento.

Giova a tal fine rammentare come proprio le finalità «solidaristiche» dell'intero sistema assicurazione «r.c. auto» siano state invocate dalla giurisprudenza per dilatarne i confini ben oltre dai limiti che sarebbero propri dell'assicurazione della responsabilità civile, estendendo, ad esempio, la copertura offerta dalla garanzia assicurativa obbligatoria all'atto doloso del conducente ⁽³⁴⁾.

In nome della valenza solidaristica del «sistema» dell'assicurazione obbligatoria si è così superato il limite fissato dall'art. 1917, comma 1, c.c., che esclude l'assicurabilità degli atti dolosi, e si è travalicato il precetto un tempo dettato dall'art. 18 della legge n. 990/1969 ed oggi previsto dall'art. 144 cod. ass., che sancisce l'inopponibilità delle sole eccezioni contrattuali al terzo danneggiato.

Per non dire che pure quest'ultima, relevantissima eccezione alla disciplina del contratto di assicurazione della responsabilità civile è stata indubbiamente prevista proprio in funzione dell'anzidetta finalità solidaristica del predetto sistema.

Né va dimenticato che a rendere operanti queste finalità concorrono, in misura assai significativa, gli assicurati (e non già «*le compagnie assicuratrici*», come si legge nelle decisioni anzidette), i quali, con una quota dei premi pagati, alimentano il Fondo di garanzia per le vittime della strada, circostanza questa che ulteriormente contribuisce a qualificare come «*generale e sociale*» il loro interesse «*ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi*».

Alla Consulta, poi, non è sfuggita nemmeno la situazione concreta alla quale la norma sottoposta al suo scrutinio si riprometteva di por rimedio, e cioè quel dilagare inarrestabile di danni da «micropermanenti» che rappresenta un'indiscutibile anomalia tutta italiana e che grava in maniera significativa sul costo dei sinistri stradali, concorrendo ad incrementare in modo altrettanto rilevante i premi dell'assicurazione r.c. auto ⁽³⁵⁾.

Che questo aspetto sia stato attentamente considerato dalla Corte, ai fini di una tipica valutazione di «razionalità pratica», è dimostrato dal già ricordato riferimento alla «*discrezionalità eccessiva*» dei soli accertamenti clinici ed obiettivi che, laddove non si fosse stato reso obbligatorio dal citato art. 139 pure l'«accertamento strumentale» delle lesioni, avrebbe implicato il perpetuarsi del «*rischio di estensione*» della tutela risarcitoria «*a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati*», di per sé foriero di rilevanti squilibri dell'intero sistema, con grave pregiudizio per l'interesse degli assicurati r.c. auto.

Sicché la valutazione operata dall'ordinanza n. 242/2015 in tema di «ragionevolezza» del-

⁽³⁴⁾ «In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, disciplinata dalla legge n. 990/1969, non trova applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c., che — escludendo dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi — non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, che invece si trova nelle leggi della r.c. auto e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato o il terzo danneggiato con la evidente tendenza a rimuovere ostacoli per l'integrale e tempestivo ristoro dei danni soprattutto se lesivi della integrità psicofisica» (Cass. civ., 21 giugno 2004, n. 11471, in *Giust. civ.*, 2005, 2433). «La garanzia assicurativa per la responsabilità derivante da circolazione stradale si estende anche ai danni provocati da azione dolosa del conducente sia o meno un terzo del cui fatto l'assicurato debba rispondere» (Cass. civ., 17 maggio 1982, n. 3038, in questa *Rivista*, 1982, 591; Cass. civ., 21 giugno 2004, n. 11471, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 6).

⁽³⁵⁾ Anche su questo aspetto mi esonero dal diffondermi, rinviando a quanto già illustrato in Miotto, *op. cit.*, 2006 ss.

l'obbligo dell'« accertamento strumentale » imposto dall'art. 139 appare da un lato coerente con lo scenario della giurisprudenza costituzionale che si è dianzi descritto e dall'altro adeguato agli effetti che la norma scrutinata, se correttamente interpretata, è suscettibile di esplicare sulla realtà dei « danni di lieve entità » derivanti dalla circolazione degli autoveicoli.

5. LE CRITICHE DI UNA PARTE DELLA DOTTRINA ALLA SENTENZA N. 235/2014

Com'è noto, già la sentenza n. 235/2014 aveva suscitato nella dottrina reazioni discordanti tra chi l'aveva accolta con favore ⁽³⁶⁾, chi con perplessità ⁽³⁷⁾, chi con aspre critiche ⁽³⁸⁾.

È facilmente prevedibile che questa diversità di opinioni si riproporrà anche nei riguardi dell'ordinanza annotata.

A questo proposito si è scritto anche di un conflitto tra « una concezione economica del danno e della responsabilità » ed « una visione antropocentrica ed "umanistica" che si rifiuta di condizionare la tutela dei diritti incompressibili della persona a logiche di carattere economico » ⁽³⁹⁾.

Molto più semplicemente sembra che talune critiche all'orientamento assunto dalla Consulta non tengano conto di due pilastri della giurisprudenza che la Corte non poteva certo smentire in questa circostanza, vale a dire i limiti intrinseci agli stessi « diritti fondamentali », e conseguentemente alla tutela loro apprestata dalla legge ordinaria, e la correlativa natura « sistemica » di tale tutela, con la conseguente necessità di regolarne il bilanciamento in caso di conflitto tra valori costituzionali.

Quanto al primo aspetto, le critiche dirette alla Consulta paiono ispirate dall'idea che quello all'« integrale risarcimento del danno » sia un diritto intangibile e perciò « assoluto », il che presuppone necessariamente una gerarchia tra valori costituzionalmente protetti.

Tuttavia, come si è visto, la giurisprudenza della Consulta ha costantemente negato questi postulati, affermando sin dai suoi albori da un lato che il « il concetto di limite è insito nel concetto di diritto » ⁽⁴⁰⁾ e sostenendo dall'altro l'inesistenza di una gerarchia prestabilita tra valori costituzionali, perché « tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri » ⁽⁴¹⁾.

Pertanto, nessun diritto, ancorché « fondamentale », può essere tutelato dalla legge ordinaria senza limiti quando la sua concreta attuazione lo ponga in conflitto con un altro diritto o interesse tutelato dalla Costituzione, dovendo invece coordinarsi con quest'ultimo,

⁽³⁶⁾ ROSSETTI, *Micropermanenti: fine della storia*, in *Corr. giur.*, 2014, 1486; SCOGNAMIGLIO, *Il danno da micropermanenti: la giurisprudenza della Corte costituzionale, la funzione della responsabilità civile ed una condivisibile concretizzazione del principio di irrisarcibilità del danno non eccedente il livello di tollerabilità*, in questa *Rivista*, 2014, 1834; CUOCCI, *La tutela risarcitoria del danneggiato nell'assicurazione obbligatoria r.c. auto: alla ricerca di un equilibrio tra integrale riparazione del danno e riduzione dei premi assicurativi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 180; FACCI, *La legittimità costituzionale della disciplina delle micropermanenti*, *ivi*, 2015, II, 424; HAZAN, *La Consulta e il danno alla persona nella r.c. auto: così è e così pare*, in *www.ridare.it*, 31 ottobre 2014; SPERA, *Riverberi sulla tabella milanese della pronuncia costituzionale sull'art. 139 cod. ass.*, *ivi*, 23 ottobre 2014.

⁽³⁷⁾ RODOLFI, *Legittimità costituzionale dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni*, in *www.ridare.it*, 21 ottobre 2014.

⁽³⁸⁾ BONA, *Corte costituzionale n. 235/2014: cestinatela!*, in *www.ridare.it*, 29 ottobre 2014; ZIVIZ, *Prima furon le cose, poi i nomi*, in questa *Rivista*, 2014, 1842.

⁽³⁹⁾ HAZAN, *op. cit.*

⁽⁴⁰⁾ Corte cost. n. 1/1956, *cit.*

⁽⁴¹⁾ Corte cost. n. 85/2013, *cit.*

secondo un «bilanciamento» rimesso alle scelte che il legislatore è libero di operare entro il limite della «ragionevolezza».

Pertanto la Corte costituzionale, nelle sue decisioni anzidette, non è affatto uscita dai binari che si era data per regolare i conflitti tra valori costituzionali diversi.

Ma in proposito si è sollevata pure una questione più sottile, relativa ad una presunta, diversa qualità degli interessi in conflitto.

Si è, invero, affermato o suggerito che, nel caso in esame, non sarebbe in gioco il «diritto all'integrale risarcimento del danno», bensì lo stesso «diritto alla salute», per poter predicare che questo, in quanto diritto «inviolabile», non potrebbe essere compreso dalla legge ordinaria «*al fine di favorire interessi di carattere eminentemente economico*»⁽⁴²⁾, quali sarebbero quelli degli assicurati per la r.c. auto ad un accettabile livello dei premi assicurativi.

Questa idea è, tuttavia, doppiamente errata.

In primo luogo perché suppone anch'essa l'esistenza di una gerarchia di diritti costituzionalmente protetti e l'assoluta intangibilità di alcuni di essi che invece, come si è visto, sono estranee al nostro ordinamento.

Al contrario, anche i «diritti fondamentali», se di questi si trattasse, sono soggetti a «bilanciamento» nei limiti della «ragionevolezza»⁽⁴³⁾.

È questo fondamentale aspetto che i critici della sentenza n. 235/2014 sistematicamente ignorano.

Appare fuor di luogo, ad esempio, invocare l'autorità della sentenza n. 184/1986 della Corte costituzionale (la cui impostazione teorica, incentrata sul concetto del danno biologico quale «danno-evento», è stata peraltro successivamente superata dalla Consulta stessa⁽⁴⁴⁾), che essa non si è minimamente occupata del bilanciamento tra diritto alla salute o al risarcimento del danno ed altri interessi costituzionalmente tutelati.

Il riferimento a quel precedente svela in realtà l'idea che possano esistere diritti insuscettibili di essere contemperati dal legislatore con altri di pari dignità costituzionale.

Secondariamente perché le premesse del sillogismo proposto sono entrambe fallaci.

Per un verso porre il diritto alla salute, anziché quello al risarcimento della sua lesione, quale termine di paragone del giudizio di bilanciamento anzidetto significa confondere il diritto leso dall'illecito con la tutela apprestata dalla legge per la sua lesione, quale è in concreto disciplinata dall'art. 139 cod. ass. (come da altre disposizioni vagliate in precedenza dalla Consulta).

Che il diritto alla salute sia cosa diversa da quello al «risarcimento del danno» che consegue alla sua lesione, quale «*tutela minima apprestata dall'ordinamento in caso di lesione di diritti fondamentali*»⁽⁴⁵⁾ è un concetto da tempo acquisito in dottrina.

Questa distinzione è stata implicitamente presupposta dalle non poche decisioni della

⁽⁴²⁾ ZIVIZ, *op. cit.*, 1852.

⁽⁴³⁾ Ciò che, inevitabilmente, anche la sentenza n. 235/2014 aveva ricordato per respingere uno dei profili di illegittimità costituzionale che le erano stati sottoposti, al riguardo della ipotizzata violazione del diritto «*all'integrale risarcimento del danno alla persona*», affermando che «*il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. ... va, quindi condotto, non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che siano eventualmente alla base della disciplina censurata*».

⁽⁴⁴⁾ Per un *excursus* sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, si veda ROSSETTI, *Il danno alla salute*, Padova, 2009, 116 ss.

⁽⁴⁵⁾ ROSSETTI, *Il danno alla salute*, cit., 103.

Corte costituzionale intervenute in materia, e cioè non solo la già citata n. 132/1985⁽⁴⁶⁾, ma pure la n. 46/1971⁽⁴⁷⁾, che ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni che hanno fissato un limite al risarcimento dei danni alla persona causati dagli alleati in occasione della seconda guerra mondiale, e la n. 369/1996⁽⁴⁸⁾, che ha ritenuto invece l'illegittimità delle norme dettate in materia di occupazione usurpativa.

Tali decisioni hanno invero considerato, quale protagonista del giudizio di legittimità costituzionale, il diritto al «risarcimento integrale del danno»⁽⁴⁹⁾, e non quelli dalla cui lesione questo era sorto.

Nel caso, poi, dell'«accertamento strumentale» di cui ha deciso l'ordinanza n. 242/2015 nemmeno di questo si tratta, perché, com'è pacifico, la norma non disciplina affatto la risarcibilità del danno, ma regola le modalità di accertamento del «danno permanente» da micropermanente⁽⁵⁰⁾, per cui ancor meno giustificato sarebbe, nel suo caso, evocare direttamente il «diritto alla salute» quale termine di paragone del giudizio di costituzionalità della norma.

Per altro verso l'interesse degli assicurati per la r.c. auto «ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi» non può essere omologato «all'interesse delle assicurazioni a risarcire di meno»⁽⁵¹⁾, ben diverso essendo il soggetto che ne è titolare, né può essere espunto da quelli di rilevanza costituzionale per la sua natura «economica», essendo pacifico che anche interessi di tal natura hanno rilevanza costituzionale (ad esempio: la libertà di iniziativa economica prevista dall'art. 42 Cost. e il diritto di proprietà, di cui all'art. 42 Cost.).

6. IL FENOMENO ASSICURATIVO E L'INTERESSE DEGLI ASSICURATI

Quest'ultima constatazione ci porta al cuore di quella che rappresenta la grande novità dell'ordinanza n. 242/2015 e della precedente sentenza n. 235/2014 della Consulta, e cioè

⁽⁴⁶⁾ Nella quale, infatti, si discuteva «se la limitazione dell'obbligo risarcitorio sia giustificata dallo stesso contesto normativo in cui essa si colloca», con la precisazione che, in quel caso, «il diritto al risarcimento» veniva «in rilievo in quanto il danno incide sulla salvezza del bene supremo della vita», e cioè sul «diritto fondamentale» alla vita.

⁽⁴⁷⁾ Corte cost., 16 marzo 1971, n. 46, in *Foro it.*, 1971, I, 837.

⁽⁴⁸⁾ Corte cost., 2 novembre 1996, n. 369, in *Foro it.*, 1997, I, 2400.

⁽⁴⁹⁾ Corte cost. n. 369/1996, *cit.*, si è anzi espressa nei seguenti termini: «Per tal profilo può convenirsi con l'Avvocatura che la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha — come del resto, evidenziato nella sentenza n. 132/1985 (punto 4.3. della motivazione) — copertura costituzionale. Ed in realtà — in casi eccezionali (di cui non mancano in dottrina tentativi di ricognizione sistematica) — il legislatore può pure ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno. Tale limitazione può attuarsi sia nel campo della responsabilità contrattuale (v. ad esempio, artt. 1784, 1786 c.c.; 275, 412, 423 cod. nav.), sia in materia di responsabilità extracontrattuale in considerazione delle particolari condizioni dell'autore del danno». In dottrina, al riguardo della mancanza di «copertura costituzionale» nei riguardi del diritto all'integrale risarcimento del danno, si vedano: FACCI, *op. cit.*, 433; CUOCCI, *op. cit.*, 182; PONZANELLI, *Gli attacchi al principio di integrale riparazione del danno*, in questa *Rivista*, 2012, 1417. Più propriamente pare che a tale diritto debba riconoscersi rilievo costituzionale, pur essendo esso comprimibile dal legislatore nei termini e nei limiti già illustrati.

⁽⁵⁰⁾ Tale concetto era già stato espresso della sentenza n. 235/2014 della Corte costituzionale che, riferendosi al disposto dell'art. 32, commi 3-ter e 3-quater, precisati, aveva rilevato: «Tali nuove disposizioni — che in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto —, si applicano, conseguentemente ai giudizi in corso...».

⁽⁵¹⁾ BONA, *op. cit.*

l'emersione, nello scenario giurisprudenziale, dell'«interesse degli assicurati» per la r.c. auto, quale autonomo interesse di rilievo costituzionale.

Per comprendere appieno il significato di questa novità è necessario considerare quali siano i fondamenti stessi del fenomeno assicurativo (e, in particolare, dell'assicurazione contro i danni), e cioè la formazione di una comunione di rischi omogenei in grado di trasformare il «*rischio individuale in rischio collettivo*»⁽⁵²⁾ e di rispondere quindi in modo certo ed efficace al «bisogno di sicurezza» di un gran numero di soggetti esposti al rischio dell'avverarsi di eventi dannosi omogenei⁽⁵³⁾.

La formazione di una simile comunione, per mezzo della stipulazione di un gran numero di contratti assicurativi, consente di stimare, per mezzo delle leggi statistiche, il numero di sinistri che in avvenire può colpire la massa degli assicurati⁽⁵⁴⁾ e, di conseguenza, di determinare l'entità del premio che ciascuno di essi dovrà corrispondere quale corrispettivo della garanzia stipulata con l'assicuratore per cautelarsi dal rischio cui è esposto⁽⁵⁵⁾.

La stessa giurisprudenza costituzionale ha colto l'essenza di questo fenomeno quando ha affermato che nell'assicurazione «*l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati*»⁽⁵⁶⁾.

È dunque sempre necessario distinguere fra contratto di assicurazione, quale negozio giuridico, e fenomeno assicurativo⁽⁵⁷⁾, quale risposta organizzata al «bisogno di sicurezza» dei singoli e, dunque, fenomeno di indubbia rilevanza sociale, anch'esso disciplinato dal diritto positivo.

La natura «mutualistica» di questo fenomeno, considerato nella prospettiva degli assicurati, è stata da sempre sottolineata dalla dottrina⁽⁵⁸⁾, ma ha trovato pure un preciso riscontro nella disciplina codicistica del contratto di assicurazione che, dopo aver riservato agli «istituti di diritto pubblico» ed alle società per azioni debitamente autorizzate l'esercizio dell'impresa assicurativa (art. 1883 c.c.), l'ha consentita pure alle mutue assicuratrici (art. 1884 c.c.), nelle quali la posizione giuridica dell'assicurato si somma alla qualità di socio dell'impresa assicuratrice.

In quest'ultima specie di impresa rimane, invero, escluso lo scopo del profitto che è

⁽⁵²⁾ PECCENINI, *L'assicurazione*, in RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 2007, XIII, 1, 73.

⁽⁵³⁾ LA TORRE, *L'assicurazione nella storia delle idee. La risposta giuridica al bisogno di sicurezza economica: ieri ed oggi*, Milano, 200, 2; ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, Padova, 2011, I, 8; SANTI, *Intermediazione e distribuzione dei prodotti assicurativi*, Milano, 2009, 2.

⁽⁵⁴⁾ «...[P]er l'individuo singolo [il rischio] è imprevedibile, è soggetto alle sole leggi del caso; per un'intera collettività di individui, invece, il concreto verificarsi dei sinistri può essere misurato in base alle leggi della statistica, le quali consentono di stabilire quanti tra i rischi di un certo tipo, in un dato tempo, si convertano in sinistri, e quanti restano invece allo stato potenziale» (ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, cit., 82).

⁽⁵⁵⁾ «Il procedimento tecnico-assicurativo, a sua volta, presuppone la formazione di una massa di rischi, il cui numero e la cui omogeneità siano tali da consentirne la compensazione, vale a dire l'equivalenza tra i premi o i contributi versati dai soggetti esposti al rischio e le somme necessarie per far fronte agli oneri derivanti dei sinistri» (PECCENINI, *op. cit.*, 73).

⁽⁵⁶⁾ Corte cost., 5 febbraio 1975, n. 18, in *Foro it.*, 1975, I, 522; nello stesso senso: Corte cost., 10 maggio 1979, n. 14.

⁽⁵⁷⁾ Per un sintetico *excursus* sulla storia del fenomeno assicurativo «quale autentica invenzione del genio mercantile italiano» si veda LA TORRE, *Le assicurazioni*, Milano, 2007, 542 ss.; per una trattazione più diffusa: ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, cit., I, 9 ss.

⁽⁵⁸⁾ VIVANTE, *Del contratto di assicurazione*, Torino, 1936; SALANDRA, *Dell'assicurazione*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1966, 197; GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2010, II, 786; PECCENINI, *op. cit.*, 73; LANDINI, *op. cit.*, 406; ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, cit., I, 82.

proprio delle società assicuratrici, poiché il fine sociale si identifica nella soddisfazione del bisogno di sicurezza dei soci, concretamente ed efficacemente attuabile, per l'appunto, solo mediante la costituzione di una « comunione dei rischi » omogenei ai quali essi sono esposti.

Il riconoscimento normativo delle mutue assicuratrici consente di cogliere, per così dire nella sua « purezza », l'interesse dei singoli assicurati, che rappresenta il fondamento del fenomeno assicurativo, e i connotati mutualistici rivestiti da quest'ultimo nel momento in cui traduce il bisogno dei singoli in una soluzione collettiva.

Ma questo interesse e quei connotati indubbiamente caratterizzano la generalità del fenomeno e riguardano quindi anche gli assicurati che stipulano le garanzie di cui abbisognano con le imprese assicurative che hanno finalità di lucro ⁽⁵⁹⁾, poiché lo scopo lucrativo dell'assicuratore non elide certo l'interesse che induce gli assicurati a mettere in comune i propri rischi e la loro aspettativa di essere garantiti, in tal modo, da un assicuratore solvibile.

È proprio per questa ragione che l'interesse degli assicurati, intesi come « comunità necessaria » tipica del fenomeno assicurativo, è specificamente protetto dal legislatore mediante una normativa che sottopone le imprese assicurative a regole tecniche ed a controlli di vario genere, divenuti nel tempo sempre più stringenti, anche sotto la spinta delle direttive comunitarie di settore ⁽⁶⁰⁾.

Tale normativa è diretta a garantire l'interesse degli assicurati alla solvibilità dell'impresa di assicurazione in relazione alla massa dei rischi assicurati ⁽⁶¹⁾, prescrivendo alle imprese l'accantonamento di apposite « riserve » ⁽⁶²⁾, un'oculata gestione patrimoniale e l'osservanza di un'ampia gamma di regole tecniche ⁽⁶³⁾.

Pertanto, la rilevanza sociale dell'interesse degli assicurati, inteso nel senso testé precisato, non solo è fuor di dubbio, anche per l'enorme diffusione che il fenomeno assicurativo ha conosciuto nel tessuto sociale ed economico, ma è pure riconosciuta dal diritto positivo per mezzo delle innumerevoli norme e dagli accurati controlli cui la legge sottopone l'esercizio dell'impresa di assicurazione proprio per tutelare quell'interesse ⁽⁶⁴⁾.

Sotto questo profilo merita anzi di essere evidenziato come l'evoluzione della legisla-

⁽⁵⁹⁾ L'aspetto mutualistico del fenomeno assicurativo in generale è stato sottolineato, in particolare, dagli studi di La Torre (per tutti si veda: LA TORRE, *op. cit.*, *passim*. In proposito si veda, inoltre, fra i tanti studi: HAZAN-TAURINI, *Assicurazioni private*, Milano, 2015, cap. 1.

⁽⁶⁰⁾ Per un'ampia sintesi delle direttive comunitarie succedutesi nel tempo in materia di diritto delle assicurazioni private, si veda: ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, cit., I, 63 ss.

⁽⁶¹⁾ A questo interesse si accompagna quell'altro, di natura prettamente pubblicistica, ad esercitare un penetrante controllo su un sistema che, nel suo complesso, raccoglie importanti masse di denaro e che, assieme a quello bancario, rappresenta uno dei pilastri della finanza privata.

⁽⁶²⁾ LANDINI, *op. cit.*, 427.

⁽⁶³⁾ In sostanza la tutela degli assicurati sotto questo profilo, è perseguita da un minuzioso complesso di prescrizioni ispirate dalla Direttiva CE n. 138/2009 (« Solvency II »), il cui contenuto « è costruito su un sistema di tre "pilastri": 1) determinazione dei requisiti minimi patrimoniali, criteri di calcolo delle riserve tecniche e regole relative agli attivi a copertura; 2) attività di vigilanza; 3) obblighi informativi nei confronti della vigilanza e del mercato », con la precisazione che « quando si fa riferimento agli obblighi di informativa verso il mercato, si fa riferimento ad obblighi rivolti anche a favore degli assicurati e dei contraenti nella fase della conclusione e della esecuzione del contratto » (LANDINI, *Commentario del codice civile* diretto da Gabrielli, artt. 1861-1983, Torino, 2011, 47).

⁽⁶⁴⁾ A questo proposito è appena il caso di accennare all'inevitabile intreccio fra contratto di assicurazione ed impresa di assicurazione, tema tuttora molto dibattuto in dottrina fra chi sostiene che tale legame influisca addirittura sulla causa del contratto di assicurazione e sul suo stesso oggetto (VIVANTE, *op. cit.*; FERRI, *L'impresa nella struttura del contratto d'assicurazione*, in *Studi sulla assicurazione nel 50° INA*, Roma, 1963, 110; SANTORO PASSARELLI, *La causa nel contratto d'assicurazione*, ivi, 210; GASPERONI, *Contratto di assicurazione*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1957, 589) e chi invece lo nega (DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, Milano, 1954, III,

zione che disciplina l'esercizio dell'impresa assicurativa e il contratto di assicurazione abbia segnato un costante rafforzamento della «*tutela dei consumatori-assicurati nei confronti delle imprese*»⁽⁶⁵⁾ e dunque, correlativamente, una sempre più evidente emersione nel diritto positivo dell'interesse della comunità degli assicurati (anche quale specifica categoria di «*consumatori*»).

Il carattere «*mutualistico*», e dunque l'indubbia meritevolezza valoriale, dell'interesse degli assicurati, l'amplessissima diffusione del fenomeno assicurativo e, dunque, l'inegabile rilevanza sociale di tale interesse, le crescenti tutele ad esso assicurate dal diritto positivo proprio in relazione a quello stesso interesse ed alle peculiarità del fenomeno assicurativo dianzi illustrate rendono di per sé evidente che a buon diritto esso può essere qualificato come un «*interesse oggettivo*» (nel senso dianzi precisato) di rango costituzionale, comparabile quindi con interessi omogenei ai fini del giudizio di «*bilanciamento*» costituzionale.

Né a questo proposito va dimenticato che il legislatore stesso ha attribuito agli «*interessi consumeristici*» valore di «*diritti fondamentali*», per espresso disposto dell'art. 2 cod. cons.⁽⁶⁶⁾, per cui del rango costituzionale di tal genere di interessi, al quale può essere assimilato quello degli assicurati (anch'esso, si noti, di natura patrimoniale), non può oggi seriamente dubitarsi.

7. IL «*SISTEMA*» DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA R.C. AUTO E L'INTERESSE DEGLI ASSICURATI

Tanto più fondata appare questa conclusione se si considera quale sia la natura dello specifico interesse della collettività degli assicurati per la r.c. auto.

Con l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ad opera della legge n. 990/1969, si è dato vita ad un «*sistema*» che, pur essendo imperniato sull'obbligo di assicurare la responsabilità civile conseguente all'esercizio di tale attività, è in realtà caratterizzato dal fine ultimo di attuare sempre e comunque il risarcimento subito da qualsiasi «*vittima della strada*»⁽⁶⁷⁾.

Il «*sistema*» previsto dal legislatore è infatti diretto a permettere di conseguire tale

13; SALANDRA, *op. cit.*, 181; SCALFI, in *Assicurazione (contratto di)*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. comm., Torino, 1995, I, 333 ss.; GALGANO, *op. cit.*, 791), tuttavia sempre riconoscendo l'importanza che la disciplina dell'impresa assicuratrice, per quanto «*esterna*» rispetto a quella del contratto, riveste nel diritto delle assicurazioni e, più in generale, nel fenomeno assicurativo. L'intreccio tra impresa di assicurazione e contratto di assicurazione è stato del resto viepiù sottolineato, nel diritto positivo, dall'introduzione dell'art. 167 del d.lgs. n. 209/2005, che ha previsto la nullità del contratto di assicurazione «*stipulato con un'impresa non autorizzata*»: è degno di nota, altresì, il fatto che si tratti di una nullità relativa, azionabile solo dal contraente o dall'assicurato, a riprova della tutela accordata dall'ordinamento all'interesse di questi soggetti, nel rimettere ad essi la valutazione dell'opportunità di giovarsi o meno della nullità stabilita dalla legge.

⁽⁶⁵⁾ BRACCIODIETA, *Il contratto di assicurazione, disposizioni generali*, in *Il codice civile commentario* fondato da Schlessinger e diretto da Busnelli, Milano, 2012, 12.

⁽⁶⁶⁾ E come peraltro la dottrina ha evidenziato, affermando che «*appare difficile negare la natura costituzionale dei diritti dei consumatori*» (SCAGLIARINI, *Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale*, in www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/08/ScagliariniDEF.pdf, 46).

⁽⁶⁷⁾ «*La filosofia sottesa a questo orientamento legislativo è chiara. Essa muove dall'esigenza che i danni provocati da certe attività debbano trovare, per chi li subisce, una garanzia di risarcimento più pronta e sicura di quella che può offrire da solo l'istituto della responsabilità civile. Nasce da qui l'idea, nel passato inimmaginabile, di porre a carico del soggetto dal quale quelle attività potenzialmente dannose provengono — e talora come presupposto per il loro esercizio — l'obbligo di stipulare una congrua assicurazione: in modo da utilizzarla quindi per la tutela di interessi alieni (terzi danneggiati) che trascendono e soverchiano quelli del soggetto obbligato a contrarla*» (LA TORRE, *Cinquant'anni col diritto*, Milano, 2008, 100).

finalità pure in tutti quei casi in cui ciò non sarebbe possibile mediante la mera imposizione dell'anzidetto obbligo, e cioè, ad esempio, quando la garanzia assicurativa stipulata dal responsabile del sinistro non sarebbe destinata ad operare per patto contrattuale ⁽⁶⁸⁾ o per effetto della ordinaria disciplina codicistica ⁽⁶⁹⁾ oppure perché il veicolo condotto dal responsabile del sinistro non sia stato identificato o, ancora, quando il medesimo veicolo non fosse stato neppure assicurato.

Si tratta dunque di un « sistema » fondato su due principi cardine: l'obbligatorietà dell'assicurazione contro i danni causati dalla circolazione veicolare e la certezza del risarcimento dei soggetti danneggiati da tale attività.

Sotto il primo profilo, all'obbligo assicurativo imposto a chiunque abbia la disponibilità di fatto o di diritto di un veicolo a motore corrisponde l'obbligo a contrarre che la legge impone a tutte le imprese autorizzate ad operare nel ramo terzo dell'assicurazione contro i danni (oggi previsto dall'art. 132 cod. ass.).

Per ciò che attiene, invece, il secondo, la legge da un lato vieta all'assicuratore di opporre al terzo danneggiato le eccezioni che gli deriverebbero dal contratto e dall'altro prevede l'istituzione di un « patrimonio separato », affidato alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, destinato a sopperire al risarcimento dei danni in tutti i casi in cui il veicolo che ha cagionato il danno non sia assicurato o non sia stato identificato.

Si noti che tale patrimonio, come osserva la Consulta nelle due decisioni di cui si discute, è alimentato con un contributo che tutte le imprese autorizzate ad operare nel ramo « r.c. auto » sono obbligate a corrispondere in misura proporzionale al complessivo ammontare dei premi incassati ⁽⁷⁰⁾.

In definitiva, pertanto, l'onere di tale contribuzione grava non già sulle imprese, bensì sugli assicurati per la r.c. auto, in termini di maggiorazione dei premi che essi debbono pagare.

Un ulteriore onere a carico degli assicurati è, poi, rappresentato dal contributo « *sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale... per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti* », attualmente previsto dall'art. 334 cod. ass. a favore del Servizio Sanitario Nazionale.

Si noti che entrambi gli oneri suddetti, per effetto di una norma di legge, gravano indistintamente sulla massa degli assicurati per la r.c. auto e, dunque, a prescindere dalla responsabilità civile individuale per la causazione di un qualche sinistro stradale.

È, dunque, palese che si tratti di obblighi imposti alla collettività degli assicurati per finalità di solidarietà sociale, e non per effetto o in relazione alla responsabilità civile di ciascuno degli obbligati.

Questa constatazione, relativa ad un peculiare aspetto del « sistema » in esame (peraltro di particolare importanza ai fini che qui interessa, trattandosi proprio di obblighi imposti

⁽⁶⁸⁾ Numerose sono le clausole che escludono l'operatività della garanzia che si rinvengono nei contratti di assicurazione della r.c. auto, ad esempio in caso di guida del veicolo da parte di una persona sprovvista di patente alcolica oppure in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

⁽⁶⁹⁾ La giurisprudenza ha inoltre ritenuto che non siano opponibili al terzo danneggiato il mancato pagamento del premio o della prima rata di premio (art. 1901 c.c.), l'annullabilità del contratto per effetto delle dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente (art. 1892 c.c.), l'accezione di aggravamento del rischio, ad esempio, in caso di trasporto anomalo (art. 1898 c.c.).

⁽⁷⁰⁾ In concreto, la misura di tale contributo è determinata dal Ministero per lo sviluppo economico, entro il limite del 4% annuo.

alla massa degli assicurati), in realtà, consente di percepire con assoluta chiarezza come l'intero « sistema » della r.c. auto obbligatoria sia ispirato da finalità di solidarietà sociale nei confronti dei danneggiati.

Ciò al punto che si è fondatamente teorizzato che nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore della r.c. auto « *l'esistenza di un contratto (tra danneggiato ed assicuratore) non è necessaria. Il diritto del terzo ad essere risarcito direttamente dall'assicuratore scaturisce direttamente dalla legge, e l'esistenza di un valido contratto d'assicurazione della r.c. stipulato dal responsabile non è il fondamento del diritto del terzo, ma solo un "criterio di imputazione" per individuare l'assicuratore tenuto al pagamento* »⁽⁷¹⁾.

Queste conclusioni hanno trovato conferma anche nella giurisprudenza costituzionale, poiché questa ha affermato la valenza di « *norma di ordine pubblico* » di quella che prescrive l'assicurazione obbligatoria⁽⁷²⁾, riconoscendo quindi le finalità di interesse pubblico, e dunque l'implicita finalità solidaristica, della normativa in esame.

Si tratta ora di esaminare quale sia la posizione degli assicurati, nell'ambito di tale « sistema », ai fini di valutare se effettivamente possa attribuirsi rilievo costituzionale al loro interesse al contenimento dei premi che sono tenuti a corrispondere per l'assicurazione obbligatoria.

Anzitutto, questa analisi non può prescindere dal fatto che essi sono « obbligati » a partecipare al « sistema » dell'assicurazione r.c. auto.

A differenza di chi assicura volontariamente un rischio, ed è libero anche di non farlo, se vogliono utilizzare un veicolo a motore per circolare sulle strade pubbliche e nelle aree ad esse equiparate, essi non possono sottrarsi all'obbligo di assicurare tale attività.

Questa imposizione, come si è visto, è giustificata da esigenze ritenute di ordine pubblico ed ha un fine solidaristico.

Sempre in nome di questo fine, inoltre, agli assicurati per la r.c. auto sono imposti ulteriori oneri, eccedenti quelli di pagare il premio « puro » dovuto all'assicuratore al fine di soddisfare il « bisogno di sicurezza » individuale di ciascuno di essi, e cioè quelli attinenti ai contributi di cui s'è detto, che sono diretti a sopperire a bisogni che esorbitano quello anzidetto e sono dettati da chiare finalità solidaristiche.

Ne consegue che l'interesse di questa peculiare categoria di assicurati è connotato non solo da un fine mutualistico, tipico del fenomeno assicurativo, ma nel loro caso obbligatoriamente prescritto dalla legge e non liberamente perseguito, ma altresì da finalità di solidarietà sociale parimenti imposte dalla legge stessa.

È proprio la loro obbligata partecipazione al « sistema » a garantirne, poi, la sostenibilità economica ed a permettere, in concreto, la soddisfazione del diritto al risarcimento del danno ai soggetti danneggiati dalla circolazione dei veicoli, pure nei casi in cui il mero strumento giuridico di natura privatistica rappresentato dal contratto di assicurazione, pur obbligatoriamente imposto, non lo consentirebbe.

Si badi, inoltre, che l'interesse degli assicurati, anche nel caso della garanzia « r.c. auto », è ben distinto da quello delle imprese di assicurazione.

Quest'ultimo, infatti, si identifica non già solo nell'estrinsecazione della libertà dell'iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost., ma nel profitto, che è il fine ultimo di quella libertà.

⁽⁷¹⁾ ROSSETTI, *L'assicurazione obbligatoria della r.c.a.*, Torino, 2010, 22.

⁽⁷²⁾ Corte cost., 29 marzo 1983, n. 77, in *Foro it.*, 1983, I, 845.

A sua volta, l'utile d'impresa, in un sistema governato dall'obbligo a contrarre, è solo relativamente influenzato dal livello dei costi dei sinistri e da quello, consequenziale al primo, dei premi corrisposti da chi è comunque obbligato ad assicurarsi.

Ben diverso dall'interesse degli assicuratori è, invece, l'interesse degli assicurati a contenere la misura del premio dovuto al proprio assicuratore della «r.c. auto» e cioè ad «*avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi*», come hanno esattamente affermato l'ordinanza n. 242/2015 e la sentenza n. 235/2014 della Corte costituzionale, riconoscendogli un autonomo rilievo costituzionale.

8. GLI INTERESSI IN CONFLITTO NEL «SISTEMA» DELLA R.C. AUTO: SOLO DANNEGGIATI VS ASSICURATORI O ANCHE DANNEGGIATO VS ASSICURATI?

Abbiamo così chiarito quale sia la reale natura del predetto interesse degli assicurati per la r.c. auto (e non già solo il suo contenuto) ed altresì come questo interesse sia ben distinto e del tutto diverso da quello delle imprese assicurative che operano nel ramo.

Questo chiarimento ha un'importanza fondamentale ai fini del giudizio di «bilanciamento» tra interessi contrastanti che la Consulta ha effettuato, con le citate decisioni, nel valutare la costituzionalità dell'art. 139 cod. ass.

È, infatti, determinante avere ben chiaro quali siano gli interessi realmente in conflitto.

A questo proposito una semplice domanda è rivelatrice: l'aumento del costo dei sinistri stradali riduce l'utile delle imprese di assicurazione o fa aumentare i premi pagati dagli assicurati?

Per quanto la prima ipotesi non si possa escludere, è un fatto certo che le imprese, a maggior ragione in un mercato regolamentato e contraddistinto dall'obbligo a contrarre, possono riversare l'aumento dei costi dei sinistri sull'entità dei premi che riscuotono dagli assicurati, sì da annullare o ridurre in modo significativo l'aumento del costo anzidetto.

Al riguardo si consideri pure come il livello dei premi che esse sono tenute ad esigere dai rispettivi clienti sia regolamentato, allo scopo di garantire che la loro politica tariffaria non abbia a «*nuocere al principio di sana e prudente gestione*» e non produca l'effetto di «*non coprire il fabbisogno tariffario dell'assicurazione*» in relazione alla massa dei rischi che questa si è assunta⁽⁷³⁾.

Nel concludere che i premi richiesti non solo debbono essere sempre proporzionati ai rischi assunti (anche in relazione al costo stimato dei sinistri futuri), ma che, nel ramo r.c. auto, l'osservanza di questo principio tecnico è presidiato anche da precise norme prescrittive.

Quel che è certo, invece, è che l'aumento del costo dei sinistri determina immancabilmente un aumento di quello dei premi.

Altrettanto certo è che a questo aumento, qualora si verifichi, gli assicurati non possono sottrarsi.

È quindi innegabile che, se l'interesse dei singoli danneggiati non già solo all'integrale risarcimento del danno, ma anche al suo continuo accrescimento, confligge «naturalmente» con quello degli assicuratori a contenere questa crescita, esso si pone in contrasto pure con un interesse ben distinto da quest'ultimo, e cioè quello degli assicurati a contenere il livello

⁽⁷³⁾ ROSSETTI, *L'assicurazione obbligatoria della r.c.a.*, cit., 97, laddove (paragrafo 10.2.) si può leggere un'esauriente descrizione dei «criteri di determinazione del premio» nell'assicurazione della r.c. auto e, in particolare, del contenuto dell'art. 8 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, che disciplina la materia degli sconti tariffari.

dei premi che sono obbligati a pagare per alimentare il « sistema » dell'assicurazione obbligatoria.

La presa di coscienza di questo dato di fatto che contraddistingue le due decisioni della Corte costituzionale citate è di fondamentale importanza per superare un errore di prospettiva che ha sin qui pesantemente ipotocato il dibattito dottrinale in materia.

Agli interessi dei danneggiati, connotati dell'aura positiva delle connesse istanze personalistiche e consolatorie, si sono infatti costantemente (e non di rado polemicamente) contrapposti quelli delle imprese di assicurazione, gravati invece di un negativo alone economicistico e lucrativo, col risultato di ignorare completamente quelli di coloro che, con l'insostituibile contributo dei premi pagati, reggono l'intero « sistema » della « r.c. auto ».

Tuttavia, come si è detto, sono proprio gli assicurati che in concreto permettono di realizzare, sempre e comunque, le legittime aspettative risarcitorie di coloro che subiscono dei danni a causa della circolazione stradale, e ciò non per loro libera scelta e, per di più, in una misura che eccede il solo interesse individuale all'assicurazione, di ciascuno di loro.

Sicché preoccuparsi della « sostenibilità » economica del « sistema » della r.c. auto, ponendosi anche dal punto di vista degli assicurati e valorizzando il loro interesse al contenimento dei premi, per contemperarlo con quello anzidetto del danneggiato, così come ha fatto la Corte costituzionale, era francamente ineludibile, trattandosi di un interesse « oggettivo » il cui rilievo costituzionale non può essere seriamente messo in discussione.

A questo proposito non va dimenticato nemmeno che i veicoli a motore rappresentano ormai da tempo, con la motorizzazione di massa, dei beni di « largo e generale consumo », il cui godimento è ampiamente diffuso anche nelle fasce meno abbienti della popolazione per soddisfare un'ampia gamma di esigenze.

L'accessibilità a tali beni ed al loro godimento è indiscutibilmente condizionata anche dal livello dei premi dell'assicurazione obbligatoria ⁽⁷⁴⁾.

Pertanto non è fuor di luogo osservare che il contenimento dei costi di quest'ultima consente di perseguire anche l'obiettivo di permettere a tutti, ma soprattutto ai meno abbienti, « di poter usufruire del bene-auto » ⁽⁷⁵⁾, tutelando in tal moto un interesse sociale di indubbia rilevanza, peraltro tutt'altro che estraneo alla piena realizzazione della libertà di circolazione garantita dall'art. 16 Cost.

Ed, ancora, si osservi come suggestivamente la Corte, nell'esplicitare il suo giudizio comparativo, abbia contrapposto come termini di paragone da un lato l'interesse collettivo (« generale e sociale ») degli assicurati e dall'altro quello individuale del danneggiato (definito « particolare »), sottolineando in tal modo come uno dei limiti intrinseci dei diritti dei singoli sia rappresentato proprio dal loro necessario contemperamento con eventuali istanze di natura collettiva.

Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza della Consulta ⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷⁴⁾ Per percepire l'incidenza del premio r.c. auto sui bilanci familiari ed individuali sarebbe sufficiente alla crescente diffusione, accentuatasi in questo periodo di perdurante crisi economica, del fenomeno dei veicoli che circolano sprovvisti di « copertura assicurativa », muniti di certificati di assicurazione falsi: è facile immaginare che non pochi di questi episodi trovi origine in situazioni di povertà, e non nella pura e semplice intenzione di sottrarsi all'obbligo di legge.

⁽⁷⁵⁾ In tal senso si vedano: PONZANELLI, *L'applicazione degli articoli 138 e 139 codice delle assicurazioni alla responsabilità medica*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, 148; FACCI, *op. cit.*, 434.

⁽⁷⁶⁾ Corte cost., 14 novembre 2006, in *Cass. pen.*, 2007, 926, con nota di MELILLO; Corte cost., 26 ottobre 2000, n. 441, in *Giur. cost.*, 2000, 5.

Nel caso specifico essa ha ritenuto legittimo limitare l'interesse del singolo danneggiato a massimizzare il risarcimento del danno per tutelare il contrapposto interesse collettivo degli assicurati per la «r.c. auto» a contenere l'onere del loro contributo economico al complessivo funzionamento dell'intero «sistema» dell'assicurazione obbligatoria, in considerazione del fatto che questo, nel suo complesso, è finalizzato proprio a rafforzare la tutela a favore di ogni singolo danneggiato.

Sicché la decisione della Corte, letta in quest'ottica, vieppiù si caratterizza per un equo contemperamento dei confliggenti interessi di rilievo costituzionale immanenti alla fattispecie esaminata.

Questo essendo lo scenario del «sistema» dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto, si deve necessariamente convenire che la Corte costituzionale, con le due decisioni più volte citate, non ha fatto altro che un appropriato impiego dei consolidati principi in materia di controllo di «ragionevolezza» delle norme compositive di interessi confliggenti sottoposte al suo esame.

La comparazione dell'«*interesse risarcitorio particolare*» del singolo danneggiato con quello «*generale e sociale degli assicurati*», infatti, null'altro è che l'applicazione alla concreta situazione disciplinata dall'art. 139 cod. ass. di quella valutazione in termini di «razionalità pratica», finalizzata a tener conto «*delle conseguenze e degli effetti delle leggi*» sulla realtà sociale, che la Consulta è solita effettuare in questi casi.

È da questa comparazione che è emerso (finalmente) con vigore quel protagonista sinora pressoché ignorato del «sistema» dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto che è l'interesse degli assicurati.

Anche con questo interesse quindi, d'ora in avanti, si dovrà necessariamente fare i conti.

